



## **PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO**

### **PREMESSA**

La scuola, quale luogo educativo e formativo, di inclusione e accoglienza, si impegna ad attivare azioni di “prevenzione del bullismo e del cyberbullismo per un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media” (art.1, c.7 e lett.I, legge 107/15) e strategie atte ad arginare comportamenti a rischio, in molti casi, derivanti da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

Se è innegabile che il mondo digitale e virtuale rappresenti un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, non va tuttavia sottovalutato che esso contiene una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.

Il nostro Istituto, dinanzi al dilagare di nuove forme di devianza che coinvolgono anche gli adolescenti, intende attivare sinergie con le famiglie e le altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere ed educare gli studenti ad un uso consapevole del web.

La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il *cyberbullismo* in tutte le sue forme.

VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di i” telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante” linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all' utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, MIUR aprile 2015;

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71;

VISTI gli artt.3-33-34 Cost. italiana;

VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;

VISTI gli artt.2043-2047-2048 Codice civile.

si istituisce la seguente integrazione del [Regolamento di Istituto](#).

### **Art. 1**

Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

### **Art.2**

Il bullismo è un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo e spesso la vittima non riesce a difendersi. Caratteristiche del bullismo sono uno squilibrio di potere tra le persone coinvolte, l'intenzionalità e la pianificazione dei comportamenti aggressivi, la loro ripetizione e sistematicità, e l'isolamento della vittima. Va tenuto presente che il bullismo si sviluppa nel contesto di un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo.

Il bullismo può essere "fisico" (prendere a pugni o calci, prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima), "verbale" (insultare, deridere, offendere) o "indiretto" (fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo).

Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

### **Art. 3**

La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, inoltre, accanto al bullismo un aumento del fenomeno del *cyberbullismo*, così definito dalla L.71/2017: "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*".

Si tratta di un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Qualsiasi atto di *cyberbullismo* si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente

### **Art. 4**

Gli alunni devono imparare le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano (tramite SMS o MMS, e-mail, social, app, su blog o piattaforme web, ecc.). Gli studenti si impegnano a contrastare l'*hatespeech* sul web, adottando i comportamenti previsti nei dieci punti del *Manifesto della comunicazione non ostile*. In linea con l'art. 13 comma 2 della dichiarazione dei diritti in internet e con la campagna di sensibilizzazione "*No hatespeech movement*" del Consiglio d'Europa, gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni *on line* e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio.

Le condotte di *cyberbullismo*, quando vengano conosciute dagli operatori scolastici e siano collegabili all'ambito scolastico, rientrano nelle azioni perseguibili dalla scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e tenuto conto del Patto di Corresponsabilità con le famiglie.

Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo.

Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all'interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva (è da ritenersi ascrivibile alla stessa condotta l'interazione dei *follower* di gruppi o pagine con elevati contenuti riconducibili al *cyberbullismo*).

Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare telefoni cellulari o *smartphone*, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente (D.M. n.30 del 15 marzo 2007).

Inoltre, non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti. I rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'istituto e nella Consulta Provinciale, sono invitati a promuovere iniziative che favoriscono la collaborazione e la sana competizione (progetti di solidarietà e creatività). Possono, inoltre essere realizzate iniziative scolastiche volte a favorire un miglioramento del clima relazionale anche con opportuna formazione di *peer educator*.

## **RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE**

### **1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:**

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e *cyberbullismo*;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e *cyberbullismo*, rivolti al personale docente e non docente;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e *cyberbullismo*;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
- promuove azioni e iniziative volte alla sensibilizzazione e alla prevenzione di bullismo e *cyberbullismo* nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti.

### **2. IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:**

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del *cyberbullismo* attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per la realizzazione di progetti di prevenzione;

- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet (“*Safer Internet Day*”).

### **3. IL COLLEGIO DOCENTI:**

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione bullismo e *cyberbullismo*;
- promuove azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per favorire l’acquisizione di competenze necessarie all’esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole.

### **4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:**

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

### **5. IL DOCENTE:**

- intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell’attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni.

### **6. I GENITORI:**

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del *cyberbullismo*;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni promosse dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d’Istituto nei casi di bullismo, *cyberbullismo* e navigazione on-line a rischio.

### **7. GLI ALUNNI:**

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come *peer educator* per gli altri studenti;

- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano (tramite SMS o MMS, e-mail, social, app, su blog o piattaforme web, ecc.);
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

## MANCANZE DISCIPLINARI

Lo studente che ha commesso atti di bullismo e cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare come disciplinati dal D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235.

Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori dei bulli perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Sono forme di *cyberbullismo*:

- **Flaming**: l'invio di messaggi violenti e scurrili, con l'unico scopo di creare ("flame" = "accendere") conflitti verbali all'interno della rete fra due o più persone.
- **Harassment**: molestie effettuate tramite canali di comunicazione con azioni, parole e comportamenti persistenti verso una singola persona, che causano disagio emotivo e psichico, creando una relazione sbilanciata tra il cyberbullo e la vittima, che subisce passivamente le molestie, senza potersi difendere e porre fine ad esse.
- **Denigration**: divulgazione nella rete o tramite sms di *fake news (notizie false)*, allo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie della vittima; il processo di denigrazione colpisce generalmente aspetti centrali della personalità del soggetto come l'orientamento sessuale, l'appartenenza etnica, difetti fisici, difficoltà scolastiche e situazioni familiari.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Tricky o Outing**: forte intenzione da parte dell'artefice di ingannare la vittima; il cyberbullo cerca di guadagnare la fiducia della sua vittima per acquisire informazioni da diffondere online al fine di danneggiarne la reputazione.
- **Exclusion**: escludere intenzionalmente qualcuno senza motivo da un gruppo online come gruppi WhatsApp e Facebook, chat varie, forum e anche giochi online.
- **Happy slapping (schiaffo allegro)**: il cyberbullo, da solo o in gruppo, riprende la vittima con lo smartphone mentre la picchia. Il video poi viene pubblicato sul web allo scopo di deridere la vittima.

- **Impersonification:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- **Sextortion:** pratica utilizzata dai cyber criminali per estorcere denaro, la vittima viene convinta a inviare foto e/o video osé e poi le si chiede un riscatto per non pubblicarle

## **SANZIONI DISCIPLINARI**

L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e *cyberbullismo* e li sanziona sulla base di quanto previsto nel [Regolamento d'Istituto](#) (punto 2, *Regolamento di disciplina*).

Gli episodi di bullismo e *cyberbullismo* saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

Il Dirigente in caso di constatato episodio contatterà la polizia postale che può indagare e far rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.